



DETERMINA DIRIGENZIALE DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 406 del 18/04/2018

Oggetto:	FORNITURA DI CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE DA
	DESTINARE AI LABORATORI DEI DISTRETTI PROVINCIALI ARTA.
	INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.63
	COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL
	MEPA NEL BANDO "BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E
	DIAGNOSTICA"

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Gianfranco Attili





IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE tra i prodotti aggiudicati con le procedure di gara espletate dall'Agenzia per la fornitura di materiale vario di laboratorio e reagenti chimici/biologici per i Distretti dell'Arta non figurano quei prodotti che, per necessità legate all'impiego di particolare strumentazione, è indispensabile acquistare con affidamento diretto a società fornitrici della strumentazione stessa:

CHE i Direttori dei Distretti hanno provveduto a richiedere l'acquisto dei prodotti esclusivi e ad indicare le società fornitrici degli stessi;

CHE trattasi di prodotti non inseriti nelle procedure di gara espletate dall'Agenzia per la fornitura di reagenti destinati ai laboratori dei Distretti dell'Arta in quanto connessi all'effettuazione di particolari tipologie di analisi e all'impiego di specifiche strumentazioni già in dotazione e di conseguenza acquistati, negli anni passati, con affidamento diretto a società fornitrici in esclusiva degli stessi, tramite stipula di un contratto aperto della durata di un anno, per un importo presunto annuale corrispondente all'ammontare degli ordini che i distretti di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, effettuano nell'arco degli anni;

CHE l'Arta svolge, attraverso i propri Laboratori, determinazioni analitiche attraverso l'utilizzo di strumentazione che necessitano, per il loro corretto funzionamento, di materiali di consumo prodotti e/o commercializzati in Italia esclusivamente dalla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., fornitrice deli strumenti;

CHE per garantire il regolare svolgimento delle predette attività analitiche i Dirigenti delle Sezioni di Chimica Ambientale dei Distretti hanno rappresentato la necessità di provvedere all'acquisto di tali materiali necessari allo svolgimento delle analisi effettuate con strumentazioni che utilizzano consumabili specifici;

PRESO ATTO della consolidata consuetudine con la quale, negli anni precedenti, è stato disposto l'affidamento alla THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. della fornitura di prodotti consumabili necessari per il funzionamento della strumentazione fornita dalla stessa in uso presso i Distretti Arta, quale fornitura "esclusiva" in quanto attinente a prodotti che risultano, in base alle valutazioni ed alle motivazioni esposte dai direttori dei Distretti, gli unici in grado di assicurare alla strumentazione un funzionamento consono alle esigenze analitiche dei laboratori e altresì gli unici adattabili e compatibili con la strumentazione sulla quale devono essere applicati ed in quanti THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. è risultato unico, tra gli operatori conosciuti, a fornire il materiale in oggetto;

PRESO ATTO che la Dionex S.r.l. è stata acquisita dalla società THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. e a partire dal 1 Ottobre 2012 ne è avvenuta la piena integrazione da parte di guest'ultima;

CONSIDERATO che tale tipologia di fornitura impone la stipula di un contratto aperto della durata di un anno, per un importo presunto annuale corrispondente all'ammontare degli ordini che i distretti di volta in volta, secondo le necessità dettate dalle attività analitiche da eseguire, effettuano nell'arco degli anni:



PRESO ATTO che i prodotti suddetti, richiesti dai laboratori ed oggetto della fornitura di cui alla presente determina sono i seguenti:

Codice	Descrizione della fornitura
038008	PROD,D3,VIAL,5.0ML,250/BX
038009	PROD,D3,FLTRCAP,5.0ML,250/BX
038141	PROD,IC,FLTRCAP/VIAL,5.0ML,250
040187	PROD,RGNT,STD,6 CA 50ML
046070	Combined Six Cation Standard-II, 50 mL
046073	PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM
046074	
	PROD,COL,IP,CG12A,4X50MM
047660	ASSY,CK VLV,IN,SB,1B,GP40,PK
047661	ASSY,CK VLV,OT,SB,1B,GP40,PK
048780	VIAL ASSY,AMB,40ML,CLN,72/CASE
048781	VIAL ASSY,AMB,60ML,CLN,72/CASE
048783	VIAL ASSY,CLR,40ML,CLN,72/CASE
048784	VIAL ASSY,CLR,60ML,CLN,72/CASE
049457	KIT,O-RING,TFE,CELL CAP,PKG/50
049458	FLTR,D28,19.8MM DIA,PKG/100
049464	SEPTA,24-400X.125 THK, 72/PKG
049482	KIT,O-RING,CAP,CELL,TFE,PKG/10
051786	PROD,COL,IP,AS9-HC,4X250MM
051791	PROD,COL,IP,AG9-HC,4X50MM
055441	ASSY,KIT,VIAL,GRAD,6EA,ASE 2
055442	ASSY,VIAL,GRDTD,6EA,ASE 2
056284	VIAL,ASSY,CLR,250ML,CLN,12/CS
057590	PROD,RGNT,STD,7 AN II 100 ML
056780	FLTR,D28,30MM,ASE3,PK/100
059660	PROD,COL,IP,ATC-3,4MM,9X24MM
059669	BLOCK, OVEN, ASE1 3
061687	KIT,SEAL,CELL,CAP,PK,ASE3,PKG/50
062137	ASSY,DEGAS,EG,ANALYTICAL,ICS3
062819	PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE,1KG
062885	PROD,COL,IP,AS19,4X250MM
062887	PROD,COL,IP,AG19,4X50MM
062978	FTG,FER,SPLT CONE,PK
062983	PROD.CRD200,4MM
066262	PROD,CONS,CR-CTC II
066294	PROD,COL,IP,AS17,4X250MM
066295	PROD,COL,IP,AG17-C,4X50MM
068093	FLTR,27MM,CELLULOSE,ASE350,PK/100
074532	PROD,EGCIII,KOH,ANALYTICAL
074535	PROD,EGCIII,MSA,ANALYTICAL
082540	PROD, AERS 500,4 MM
082542	SUPPRESSOR CERS 500, 4MM, FOR CATIONS



PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il <u>Decreto Legge n.95 del 06.07.2012</u>, convertito in legge con modificazioni <u>Legge n.135 del 07.08.2012</u>, che prevede all'<u>art.1 comma 1</u> che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata <u>Legge 135/2012</u> prevede all'art. 1, <u>comma 3</u>, che "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione":

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilita' 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

consultazione VERIFICATO. del sito web della CONSIP in seguito а (www.acquistinretapa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "BENI - Ricerca, rilevazione scientifica e



diagnostica";

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, <u>D.Lgs. 18 aprile 2016, n.</u> 50:

VISTO il <u>D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017</u> entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti:

VISTO l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

VISTO l'<u>art.37</u> del <u>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50</u> ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.Lgs.50/2016;

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'<u>art. 58 del D.Lgs.50/2016</u>;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del <u>D.Lgs.50/2016</u> sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti" (comma 1), specificando che "nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata...." (comma 2) "..."....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico..." (lett b) nella circostanza in cui "la concorrenza e' assente per motivi tecnici" (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica "solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi



una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

ACQUISITA, a tal fine, la nota Prot.n°1286 del 16.02.2016, acquisita al ns.Prot.n°2024 del 16.02.2016 (Allegato 1) della Sezione Chimica Ambientale, nell'ambito del processo di identificazione delle ditte per gli acquisti di prodotti con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, dichiara quanto segue: "la ditta Thermo Fisher produce e distribuisce i consumabili delle apparecchiature ex Dionex (presso il laboratorio di L'Aquila sono in uso 2 cromatografi ionici e 1 estrattore ASE della Dionex); negli anni passati si è evidenziato che i consumabili della ditta Produttrice, rispetto a prodotti simili e similari, sono quelli che permettono di far operare al meglio la strumentazione e ottenere le migliori performance. Si rappresenta inoltre che le strumentazioni sovra citate sono utilizzate per prove acc5reditate (Anioni, Cationi e Idrocarburi) e che per le motivazioni esposte in precedenza l'eventuale sostituzione risulterebbe eccessivamente onerosa in termini orgenizzativi, tecnici ed economici":

ACQUISITA, altresì, la nota Prot.n°1487 del 09.03.2016, acquisita al ns.Prot.n°3325 del 10.03.2016 (Allegato 2), con la quale il Direttore del Distretto provinciale di Teramo, congiuntamente al Dirigente della Sezione Chimica Ambientale, riporta le motivazioni di natura tecnica per le quali si richiede l'affidamento diretto per la fornitura di alcuni prodotti alla Thermo Fisher Scientific Spa, dichiarando quanto segue: "Sono in dotazione del Distretto di Teramo strumenti ex Dionex (cromatografo ionico, ASE) ed un Concentratore sotto vuoto per cui la ditta produce e distribuisce i consumabili; da precedenti valutazioni si è constatato che i consumabili della ditta Produttrice, rispetto a prodotti simili, consentono migliori prestazioni. Inoltre alcune prove eseguite con questi strumenti sono accreditate, alte validate per cui la sostituzione dei prodotti in uso con altri similari potrebbe determinare difformità dagli standard tecnici di riferimento per le prove, con ripercussioni sugli aspetti tecnici e prestazionali e quindi con un conseguente aggravio economico";

CONSIDERATO che presso il Distretto Provinciale di Pescara sono in dotazione strumentazioni fornite dalla ex Dionex Spa e dalla Thermo Fisher Scientific Spa, per il funzionamento delle quali viene utilizzata necessariamente l'intera gamma di prodotti consumabili) per i quali la ditta Thermo Fisher Scientific Spa risulta unico distributore e rivenditore in territorio italiano;

VISTO che la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., risulta essere l'unica ditta fornitrice di consumabili per strumentazione di produzione ex Dionex Spa e di produzione della stessa;

PRESO ATTO che la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a., con propria nota acquisita al ns.Prot.n°0009835 del 12.03.2018 ed allegata al presente provvedimento (Allegato 3), avente ad oggetto "Esclusività fornitura", (resa ai sensi del DPR 445/2000), confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva del dei prodotti oggetto della presente fornitura, dichiara quanto segue: "la Thermo Fisher Scientific S.p.A. è l'unica rivenditrice autorizzata presente in Italia a commercializzare gli strumenti a marchio Thermo SCIENTIFIC per analisi "lon Chromatography". Thermo SCIENTIFIC vende su tutto il territorio nazionale il relativo materiale di consumo originale attraverso canali diretti";

VISTO l'"Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse" *(Allegato 4)*, pubblicato sul sito dell'Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 28.03.2018 ore 13:00 e a norma di legge;



VERIFICATO che alla data suddetta di scadenza dell'avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell'avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell'azienda);

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidato unicamente alla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. in quanto esclusivista unica per la commercializzazione della fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate" (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura dei consumabili oggetto della fornitura di cui trattasi, la cui utilizzazione risulta indispensabile al funzionamento della strumentazione fornita dalla ditta ex Dionex Spa e Thermo Fisher Spa, risulta essere una consegna complementare effettuata dal fornitore originario dello strumento, in quanto tali prodotti sono compatibili unicamente con la strumentazione in dotazione ai Distretti:

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'affidamento della fornitura del suddetto materiale in quanto indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali assegnate ai laboratori dell'Arta dalla legge istitutiva;

ACQUISITA l'Offerta N° 21024972 del 12.03.2018 *(Allegato 5)*, fornita dalla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a,;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 del <u>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50</u>, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. nel bando "BENI - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica";

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 19.119,99 + IVA, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Prezzo unitario
038008	PROD,D3,VIAL,5.0ML,250/BX	€ 28,16 + IVA
038009	PROD,D3,FLTRCAP,5.0ML,250/BX	€ 91,10 + IVA
038141	PROD,IC,FLTRCAP/VIAL,5.0ML,250	€ 106,84 + IVA
040187	Dionex Combined Six Cation Std-I, 50mL	€ 160,19 + IVA
046070	Dionex Combined Six Cation Std-II, 50 mL	€ 167,98 + IVA
046073	PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM	€ 1.132,19 + IVA
046074	PROD,COL,IP,CG12A,4X50MM	€ 380,52 + IVA
047660	ASSY,CK VLV,IN,SB,1B,GP40,PK	€ 188,66 + IVA



047661	ASSY,CK VLV,OT,SB,1B,GP40,PK	€ 188,66 + IVA
048780	VIAL ASSY,AMB,40ML,CLN,72/CASE	€ 128,38 + IVA
048781	VIAL ASSY,AMB,60ML,CLN,72/CASE	€ 144,11 + IVA
048783	VIAL ASSY,CLR,40ML,CLN,72/CASE	€ 122,58 + IVA
048784	60 mL Clear Collection Vials (72 ea)	€ 144,11 + IVA
049457	Teflon O-Rings for Extraction Cells – 50	€ 43,07 + IVA
049458	FLTR,D28,19.8MM DIA,PKG/100	€ 23,19 + IVA
049464	SEPTA,24-400X.125 THK, 72/PKG	€ 39,00 + IVA
049482	KIT,O-RING,CAP,CELL,TFE,PKG/10	€ 16,46 + IVA
051786	PROD,COL,IP,AS9-HC,4X250MM	€ 1.280,10 + IVA
051791	PROD,COL,IP,AG9-HC,4X50MM	€ 374,98 + IVA
055441	ASSY,KIT,VIAL,GRAD,6EA,ASE 2	€ 591,17 + IVA
055442	Graduated 40 mL Vial – Pkg. Of 6	€ 342,96 + IVA
056284	250 mL Collection Bottles (12 ea)	€ 38,10 + IVA
057590	Dionex Combined Seven Anion Std II 100mL	€ 207,82 + IVA
056780	Cellulose Filters – 34,66,100 mL Cells	€ 26,50 + IVA
059660	Dionex IonPac ATC-3 (4mm) Trap (9x24 mm)	€ 316,80 + IVA
059669	BLOCK, OVEN, ASE1_3	€ 1.043,04 + IVA
061687	PEEK Seals – Pkg. Of 50	€ 261,72 + IVA
062137	ASSY,DEGAS,EG,ANALYTICAL,ICS3	€ 1.058,33 + IVA
062819	ASE Prep DE (1 kg)	€ 155,00 + IVA
062885	PROD,COL,IP,AS19,4X250MM	€ 1.132,19 + IVA
062887	PROD,COL,IP,AG19,4X50MM	€ 380,52 + IVA
062978	FTG,FER,SPLT CONE,PK	€ 1,88 + IVA
062983	Dionex CRD 200 (4 mm)	€ 926,50 + IVA
066262	PROD,CONS,CR-CTC II	€ 1.240,42 + IVA
066294	PROD,COL,IP,AS17,4X250MM	€ 1.077,61 + IVA
066295	PROD,COL,IP,AG17-C,4X50MM	€ 370,53 + IVA
068093	Cellulose Filters -1,5,10,22 mL Cells	€ 26,50 + IVA
074532	Dionex EGC III KOH Cartridge	€ 1.430,66 + IVA
074535	Dionex EGC III MSA Cartridge	€ 1.430,66 + IVA
082540	Dionex AERS 500 (4mm)	€ 1.150,40 + IVA
082542	Dionex CERS 500 (4mm)	€ 1.150,40 + IVA

DATO ATTO che la durata della fornitura è di 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto sul MEPA, per un'importo stimato presuntivamente in € 48.678,00 IVA inclusa in base alla spesa affrontata nel periodo trascorso per la medesima fornitura;

STABILITO di chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente



regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la fornitura dei consumabili indispensabili ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dagli stessi;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa di € 48.678,00, al lordo di IVA calcolata in base al consumo annuale medio riferito agli anni precedenti, sul capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato "Vetreria e altro materiale" del bilancio finanziario anno 2018;

RITENUTO di individuare nella persona della Dr.ssa Emanuela Scamosci, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del <u>D.Lgs.50/2016</u>, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al <u>comma 1</u>, che "La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...";

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del <u>D.Lgs.50/2016</u>, il quale stabilisce, al <u>comma 1</u>, che "Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni sinolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)...", precisando che "l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato";

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce "Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....";

DETERMINA

- 1) **DI ATTIVARE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett b) e dell'art.63 comma 3 lett.b) del <u>D.Lgs.50/2016</u>, idonea procedura di acquisto sul MEPA per la fornitura di consumabili per strumentazione di produzione ex Dionex Spa e Thermo Fisher Scientific Spa da destinare ai laboratori dei Distretti Provinciali ARTA, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. nel bando "BENI Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica";
- 2) **DI PRENDERE ATTO** delle note di cui in narrativa, con le quali i Dirigenti dei laboratori Arta, nell'ambito del processo di identificazione delle ditte per gli acquisti di prodotti con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, evidenziano le motivazioni tecniche



che portano ad identificare la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.a. quale fornitrice "esclusiva" dei prodotti oggetto della presente fornitura;

- 3) **DI PRENDERE ATTO** della nota acquisita al ns.Prot.n°0009835 del 12.03.2018, avente ad oggetto "Esclusività fornitura", (resa ai sensi del DPR 445/2000), con cui la ditta Thermo Fisher Scientific S.p.a., confermando la propria condizione di fornitore in esclusiva del dei prodotti oggetto della presente fornitura, dichiara quanto segue: "la Thermo Fisher Scientific S.p.A. è l'unica rivenditrice autorizzata presente in Italia a commercializzare gli strumenti a marchio Thermo SCIENTIFIC per analisi "Ion Chromatography". Thermo SCIENTIFIC vende su tutto il territorio nazionale il relativo materiale di consumo originale attraverso canali diretti";
- 4) **DI PRENDERE ATTO** di non aver avuto alcun riscontro all'"Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse", pubblicato sul sito dell'Agenzia per il periodo di 15 giorni con scadenza il giorno 28.03.2018 ore 13:00 e a norma di legge;
- 5) **DI INDIVIDUARE** nella persona della Dr.ssa Emanuela Scamosci, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del <u>D.Lgs.50/2016</u>, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al <u>comma 1</u>, che "La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...";
- 6) DI STABILIRE che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza
- 7) **DI STABILIRE** di chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lqs.50/2016
- 8) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva forfettaria di euro 48.678,00, al lordo di IVA calcolata in base al consumo annuale medio riferito agli anni precedenti, sul capitolo 9.08.1.03.20.0 denominato "Vetreria e altro materiale" del bilancio finanziario anno 2018;
- 9) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **7444723BC2** (Allegato 6):
- 10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 18/04/2018

Il Direttore dell'Area Amministrativa ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

